

Criteria e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018

Il presente Regolamento è approvato con delibera n°20 del Consiglio d'Istituto del 12 marzo 2019

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, nelle parti in cui recita:

2. *Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:*

- a) *affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
- b) *contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) *contratti di locazione di immobili;*
- d) *utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) *convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
- f) *alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- g) *acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- h) *contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) *partecipazione a progetti internazionali;*
- j) *determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'art. 21*

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 36 comma 2;

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze del Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal D. Lgs 50/2016.
2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.
3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, il dirigente scolastico, con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. **In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.**

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art.45 del D.I. 129/2018

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture è effettuato nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

2. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle disposte dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016, cui si rimanda integralmente. **Il Dirigente scolastico può agire autonomamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a 10.000 euro, previa adeguata motivazione nella determinazione a contrarre e nel rispetto del principio di rotazione, procedendo di norma alla acquisizione e comparazione di almeno due preventivi di spesa oppure alla consultazione di listini di mercato, offerte di mercato già presentate per beni e servizi analoghi o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.**

3. Fatto salvo il ricorso alle convenzioni CONSIP, qualora presenti ed utilizzabili, o all'eventuale ricorso al MEPA, ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto **si raccomanda l'istituzione dell'elenco dei fornitori, suddiviso per categorie merceologiche**, cui prioritariamente far ricorso, in alternativa all'attivazione di una indagine di mercato per manifestazione d'interesse. Qualora nell'elenco dei fornitori non risultino iscritti riferibili alla categoria merceologica interessata all'acquisto o essi siano inferiori al numero necessario o per altri motivi di opportunità non interpellabili, si ricorre a indagine di mercato per l'individuazione della/e ditta/e da invitare.

4. **Qualora non si faccia ricorso all'affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, art 36 del D. Lgs 50/2016, l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ai seguenti criteri:**

a. **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri di volta in volta valutati;

b. **del prezzo più basso, nel caso di beni, servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato oppure per forniture caratterizzate da elevata ripetitività**

5. **Per l'acquisizione di servizi relativi a viaggi, scambi con l'estero e visite d'istruzione, si darà priorità a fornitori con sede legale sul territorio regionale**, fatte salve specifiche esigenze legate a peculiarità dei progetti, **agendo in MEPA oppure con indagine di mercato previa manifestazione d'interesse**. Quando motivate ragioni di celerità o economicità lo richiedano, le procedure descritte nel comma 3 e/o il principio di rotazione possono essere derogate con adeguata motivazione espressa nella determinazione a contrarre, ricorrendo comunque alla procedura di cui alla lettera a) comma 2 articolo 36 del D. Lgs 50/2016 per gli affidamenti diretti sotto soglia comunitaria.

b) contratti di sponsorizzazione

1. Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali alle esigenze istituzionali della scuola di valore pari o inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere vincolante del Consiglio d'Istituto che definisce procedure e norme di azione. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d'Istituto anche per contratti di importo pari o inferiore ai 10.000 €, informandolo comunque dell'azione negoziale svolta. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale. **In caso di durata pluriennale è obbligatorio l'intervento deliberativo del Consiglio d'Istituto**

2. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra quelli che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola

3. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, né sottoscrizione di eventuali adesioni da parte degli alunni e/o della scuola

4. Le norme di cui al punto b) cesseranno di avere efficacia nel momento in cui verrà deliberato dal Consiglio d'Istituto apposita e specifica regolamentazione per l'acquisizione di sponsorizzazioni

c) contratti di locazione di immobili;

1. La locazione di immobili da parte dell'Istituzione scolastica, anche di carattere annuale, può avvenire solo previa deliberazione del Consiglio d'Istituto che autorizzi il dirigente scolastico a procedere, fissando limiti e condizioni, e a seguito di apposita intesa con l'ente locale proprietario degli immobili scolastici, anche riguardo al trasferimento dei fondi necessari per la copertura delle spese.

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

1. Il dirigente può concedere i locali scolastici in temporaneo utilizzo a enti o associazioni i cui fini istituzionali e/o le cui attività non siano incompatibili con la funzione educativa e culturale della scuola e che diano garanzie di legalità, imparzialità e trasparenza, con i seguenti criteri e nel limite della disponibilità degli spazi residuati dalle attività curricolari e extracurricolari della scuola, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione:

a) qualunque concessione di locali non dovrà interferire o limitare le attività scolastiche ricomprese nel PTOF;

b) in caso di richieste di utilizzo temporaneo di locali e laboratori per lo svolgimento di attività formative da parte di agenzie esterne vi deve essere assenza di oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi di funzionamento, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali, previa determinazione di adeguati canoni d'affitto e di remunerazione delle prestazioni professionali aggiuntive del personale scolastico in base a quanto previsto dal CCNL

c) concessione prioritaria e gratuita dei locali ai comitati dei genitori e degli studenti per attività legate allo svolgimento della funzione loro riconosciuta dalle norme vigenti in materia di rappresentanza e partecipazione scolastica

d) concessione gratuita dei locali all'ente locale proprietario o ad altri enti locali territoriali per attività legate alla loro funzione istituzionale

e) concessione dei locali ad altre istituzioni scolastiche previa apposita intesa o convenzione nel caso di concessioni di durata annuale, con la quale devono essere determinati oneri e condizioni d'uso; le convenzioni di durata annuale devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto

f) concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi e comunque previa determinazione di eventuali oneri e condizioni d'uso

g) è facoltà del dirigente scolastico rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

2. A carico del soggetto esterno, ad eccezione di quanto già normato dai punti b) c) d), può essere richiesto un contributo volto a coprire eventuali costi sostenuti dalla scuola e/o remunerazione di personale per prestazioni al di fuori dell'orario di servizio o un contributo a beneficio delle attività didattiche o del funzionamento della scuola.

3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.

4. Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la responsabilità civile.

5. **Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi. È possibile inserire link verso soggetti terzi, le cui finalità istituzionali siano completamente riconducibili alle finalità istituzionali della scuola e nel rispetto di progettualità in essere approvate dagli organi collegiali**

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

Le prestazioni del personale della scuola e degli studenti per conto terzi possono avvenire mediante stipula di specifica convenzione con un soggetto terzo committente che indichi:

1. natura e scopo della prestazione richiesta, che dovrà essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e con il PTOF;
2. modi, luoghi e tempi della prestazione, che deve essere svolta, di norma, al di fuori del normale orario curricolare ed extracurricolare delle lezioni;
3. stipula, da parte del soggetto richiedente, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
4. per gli studenti minorenni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori;
5. la determinazione dei corrispettivi e le modalità di liquidazione degli stessi.
6. le prestazioni rese dagli studenti potranno portare alla certificazione delle competenze maturate e di eventuali crediti formativi

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

1. Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica a favore di terzi, sia pubblici che privati, mediante la stipula di convenzioni.

2. Il prezzo dei beni e servizi messi in vendita è disposto a seguito di perizia di stima elaborata dall'Ufficio Tecnico ed approvata dal Dirigente scolastico con sua determinazione.

3. Il ricavato di tali attività è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al dirigente scolastico è data facoltà di rimettere la decisione in merito al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

1. L'acquisto di Titoli di Stato è riservato alla patrimonializzazione di fondi donati da soggetti terzi e finalizzati a produrre un interesse per il finanziamento delle Borse di Studio. In caso di alienazione di titoli di Stato il dirigente acquisisce il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio d'Istituto.

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, in assenza di personale in possesso della necessaria professionalità idoneo e disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.

2. Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione professionale, anche di livello universitario, in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. I prestatori d'opera sono individuati a mezzo gara ad evidenza pubblica con bando (che individui durata, luogo, orari della prestazione e i criteri di selezione), ad eccezione dei casi in cui la prestazione professionale richiesta, in base al PTOF e a specifiche progettualità, ha carattere di unicità per la sua particolarità oppure quando i prestatori d'opera sono individuati nell'ambito di convenzioni con soggetti terzi, previa acquisizione di curriculum vitae che attesti il possesso della specifica professionalità richiesta. Tutti i prestatori d'opera dovranno comunque presentare il proprio curriculum vitae.

4. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.

5. I docenti e il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009, con relativi compensi contrattuali in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, di una commissione di tre membri di adeguata e certificata qualificazione professionale da lui appositamente nominata.

7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:

- a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati desunto dal curriculum vitae;
- b) correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa o del progetto per i quali é richiesto l'intervento;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;

e) precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri Enti formativi del territorio.

8. In presenza di prestazioni di particolare specializzazione e/o occasionali e/o singole, per le quali l'applicazione dei commi precedenti non garantirebbe la necessaria efficacia didattica e tempestività di attuazione in relazione ai bisogni progettuali, per snellimento e economicità dell'azione amministrativa si potrà procedere all'individuazione diretta *intuitu personae*. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 3.000,00 (omnicomprensive) e comunque il dirigente scolastico dovrà procedere con propria determinazione motivata e con informativa al Consiglio d'Istituto

9. Il Dirigente potrà inoltre procedere a conferimento diretto dell'incarico qualora la specificità della proposta formativa o la riconosciuta fama o il prestigio scientifico/professionale dell'esperto, ovvero il possesso di specifiche competenze settoriali richieste, rendano l'esperto non surrogabile a livello locale per l'efficace realizzazione del progetto formativo. In tali casi il limite massimo di spesa è di € 3.000,00 (omnicomprensive) e comunque il dirigente scolastico dovrà procedere con propria determinazione motivata e con informativa al Consiglio d'Istituto.

10. I compensi previsti hanno come limite massimo quelli delle tariffe professionali o contrattuali, se esistenti, e comunque fino al limite massimo di € 150,00/ora omnicomprensivi oltre eventuale rimborso spese documentate e preventivamente concordate. Per le prestazioni che per loro natura possono essere equiparate all'attività ordinaria di insegnamento, il limite massimo è quello previsto dal CCNL vigente per il personale docente al lordo Stato.

11. Non è ammesso il rinnovo del contratto di prestazione d'opera, ad eccezioni delle prestazioni acquisite nell'ambito di convenzioni con soggetti terzi, pubblici e privati. Ove ravvisi un motivato interesse, il dirigente scolastico può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore, fermo restando il compenso già pattuito.

12. La liquidazione del compenso avviene, di norma, a consuntivo al termine della prestazione, salvo diversa espressa indicazione registrata nel contratto.

13. Non è ammessa la liquidazione di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi o rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati

i) partecipazione a progetti internazionali;

1. Il Dirigente scolastico, acquisite le deliberazioni degli Organi Collegiali competenti in base alle norme ed alle richieste del progetto internazionale, provvede all'invio all'ente competente della candidatura e, una volta, ricevuto il finanziamento, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere nel Programma Annuale nell'apposito aggregato.

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018

1. L'attivazione del fondo economale non è prevista dal Programma Annuale. In caso di attivazione futura, l'importo massimo è di € 3000,00 e l'importo massimo di ogni minuta spesa è di € 100,00.

Art. 3 – norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel D.I. 129/2018 e nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.